

Av. Capretti

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

R. Gen. 858/00000

Cron. /

VERBALE DI UDIENZA

Art. 420 C.P.C. modif. con legge 11-8-1973, n. 533

Esente da bollo e da diritti
(art. 10 legge 11-8-73, n. 533)

L'anno 2000 addì 129 16 settembre

nella sede del suddetto Tribunale avanti al Dott. MAGGIOLINI

_____ quale Giudice

del lavoro, nella causa per controversia di lavoro

previd. e assist. obligat.

promossa da GAGLI PATERINA + 18

col Proc. Dom. in Brescia AW. P. PIRELLI

per procura a margine ricorso
in calce

contro

AZIENDA SPEDIZI CIVILI DI BRESCIA

in punto a ricorso ex art. 400 c.p.c.

A seguito del decreto di questo Giudice in data _____

sono comparsi: i procuratori delle parti,
nonché l'av. Maggi in legale
rappresentanza dell'Azienda Ospeda-
liera convenuta, giusta delega del
Direttore Generale, che viene prodotta

dall'Avv. Manari. Gli atti Ballo
strieri e Manfredi deducano come
da foglio che si allega a far parte integrante
del presente verbale, producono
sentenza del Tribunale di Salerno
e lettere diretta agli Spedali
Civili 238.2000, con la quale emerge
in modo inequivoco che le strutture
approntate dagli Spedali sono
inadeguate e insufficienti per
l'esercizio della libera profes-
sione. L'Avv. Manari richiama la inattuazione
dell'art. 17, paragrafo 2 della Legge
148/1990, per i motivi tutti già
esposti e tutti per la rischiose
del ricaso. I procuratori delle parti
insistono come in atti.

1250 L

Si sono dovuti addebi-
tamenti Circolo, foli e Supplementi,

Delega

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Brescia,

sezione del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza Obbligatoria.

Il giudice del lavoro, dott. Giuseppe Magnoli, in temporanea sostituzione della dott.ssa Maria Grazia Cassia, giudice del lavoro titolare della causa di merito, legittimamente impedita all'odierna udienza, nella procedura cautelare iscritta a numero 858/2000, promossa con ricorso ex art. 669 quater c.p.c. depositato in data 23/8.2000

da

Caterina Groli, Pasquale Scagliola, Gianfranco Minini, David Faden,
Daniela Gatti, Giuseppe Ciravolo, Claudio Schreiber, Giuseppe
Favalli, Antonio Casaretti, Luca Fallo, Adriana Valcamonico, Tiziana
Frusca, Fabrizio Taddei, Fabio Rampinelli, Federico Quaglia, Claudio
Seddio, Danilo Dordoni, Adelinda Frugoni, Silvano Zaglio,

Parte ricorrente

contro

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

Parte resistente,

avente ad oggetto: richiesta d'inibizione all'azienda ospedaliera
convenuta dell'imposizione ai ricorrenti di esercitare neutro il
31.8.2000 l'opzione in merito all'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria o extramuraria, e d'adozione di tutti i
più opportuni provvedimenti cautelari necessari per la tutela dei

diritti dei ricorrenti nelle more del giudizio di merito,

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del
14.9.2000, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RITENUTO:

che per effetto della riforma la professione sanitaria può essere
esercitata sia in forma esclusiva sia in forma non esclusiva e che

La relativa determinazione è ricondotta alla manifestazione di volontà del singolo medico;

che la disciplina dell'opzione è peraltro inserita nel contesto di un sistema che assume quale regime normale, e preferito, quello del rapporto esclusivo tra sanitario ed azienda ospedaliera per la quale egli opera, in relazione agli scopi di trasparenza ed efficienza che con lo stesso il legislatore ritiene di meglio garantire;

che, in conseguenza di ciò, ed in correlazione con l'avvenuta predisposizione degli strumenti atti a rendere effettiva la possibilità dell'esercizio della libera professione in regime esclusivo, la legge introduce una presunzione "juris et de jure" di scelta per il regime esclusivo in relazione all'avvenuto trascorrere di un termine ultimo per la contraria manifestazione di volontà;

che tuttavia tale termine è stato più volte prorogato, per le note difficoltà incontrate nel dare concreta ed effettiva attuazione agli strumenti necessari per un idoneo esercizio della professione sanitaria in regime esclusivo;

che il termine ultimo assegnato a carico degli odierni ricorrenti, del 1° aprile 2000, ed in relazione al quale era stata accolta l'originaria richiesta di cautela, con ordinanza 25.10.1999 (per la ritenuta incongruità del medesimo), deve ritenersi caducato per effetto del sopravvenuto decreto legislativo n.49/2000, il quale lo ha posto nel nulla sostituendovi quello, unitario, del 14.3.2000;

che, tuttavia, detto termine non può ritenersi efficace, derivando da disposizione, che, in quanto espressa in provvedimento pubblicato con-gazzetta ufficiale del 10.3.2000, è entrato in vigore in un momento successivo (il 25.3.2000), di tal che l'esercizio dell'opzione non si rendeva più possibile per la già intervenuta scadenza del termine in questione,

che, in forza di tale rilievo, non può legittimamente ricavarsi in via implicita l'adozione, da parte dei ricorrenti, della scelta in favore del regime esclusivo, in relazione alla mancata comunicazione

di una diversa volontà prima della data fissata nel decreto legislativo, per la logica e cronologica impossibilità di esercitare l'opzione entro il termine fissato nel decreto (tanto più ove si consideri che il termine precedentemente operato, del 1° aprile 2000, non era ancora scaduto);

che, pertanto, deve ritenersi arbitraria tanto l'attribuzione ai ricorrenti dell'opzione in favore del regime esclusivo quanto quella

della fissazione unilaterale, da parte datoriale, di un termine per

l'esercizio dell'opzione (non essendo evidentemente ammissibile la

pretesa d'autonoma modificazione del rapporto ad opera di una sola

delle parti, in assenza di previsione normativa che ciò autorizzi),

mentre resta allo stato aperta la questione circa il carattere

(anche) obbligatorio della scelta (nella prospettiva del regime

dualistico voluto dalla riforma), con la conseguente applicabilità,

in caso di disaccordo delle parti, del principio di cui all'art. 1193

c.c., che rimette al giudice, tenuto conto della natura della

prestazione richiesta e del modo e del luogo della relativa

esecuzione, il compito di fissare il termine per l'adempimento

dell'obbligazione stessa, cioè il termine per la manifestazione

dell'eventuale preferenza per il regime non esclusivo;

che, quindi, in attesa di un eventuale nuovo intervento normativo

che risolva il problema in tempi ragionevoli, e, in caso negativo,

di un eventuale intervento giurisdizionale - se ritenuto ammissibile

ed opportuno da parte del giudice del merito - sussiste il pericolo,

per i ricorrenti, di vedersi assoggettati alla disciplina, pure

sanzionatoria, propria del regime esclusivo, con conseguenze

potenzialmente anche molto gravi, senza aver manifestato, neppure

implicitamente, alcuna volontà in tal senso;

che pertanto vi sono fondate ragioni per l'accoglimento del

provvedimento cautelare richiesto (sussistendo, per quanto precede,

tanto il "fumus boni iuris" quanto il pericolo di pregiudizio

imminente ed irreparabile), sino a nuova fissazione, in forza di

provvedimento a carattere normativo o giurisdizionale, del termine per l'opzione

P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Brescia ordina alla convenuta Azienda Spedali Civili di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi dall'assoggettare i ricorrenti al regime esclusivo sino ad avvenuta nuova emanazione, in sede normativa ovvero giurisdizionale, di termine per l'esercizio dell'opzione di legge.

Rimetta le spese della presente fase cautelare alla decisione di merito.

Brescia, 4.9.2000.

Il giudice del Lavoro

Giuseppe Magnoli

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Brescia, 15.9.2000

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Zagari Salvatore